

- Allegata al verbale d'udienza del 04/11/2016 -



Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano  
Tribunale di Busto Arsizio  
- Sezione III civile -

in composizione monocratica nella persona del dott. Elena Masetti Zannini, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 5050/2014 + 5880/2014, promossa con atto di citazione

**DA**

F [REDACTED]  
[REDACTED] rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLI GIAMPIERO e ALESSANDRO ANTONELLI del Foro di Ancona, che lo rappresentano e difendono, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED]

**PARTE OPPONENTE**

**E DA**

E' [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]





PARTE OPPONENTE

CONTRO

B [REDACTED] rappresentato e difeso dagli avvocati  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

PARTE OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI: all'udienza di discussione in data 04/11/2016 i procuratori delle parti precisavano come da verbale d'udienza

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1649/2014 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 16.4.2014 (modificato il 16.5.2014) F: [REDACTED] deduceva l'illegittima emissione del provvedimento reso nell'ambito del giudizio monitorio mediante il quale [REDACTED] B otteneva l'ingiunzione di pagamento nei suoi confronti per la somma di euro 215.432,14 oltre interessi moratori e spese di lite, in qualità di subvettore incaricato da E [REDACTED] (a sua volta incaricata dall'opponente) sul presupposto del pagamento da parte di quest'ultima a [REDACTED] B di compensi per tale prestazione inferiori rispetto ai costi minimi di esercizio previsti dalla legge (art. 83 bis d.l. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008). Parte opponente eccepiva l'incostituzionalità dell'art. 83 bis d.l. 112/2008 e l'incompatibilità con la normativa europea (artt. 4 (3) TUE, 49, 56, 96, 101 TFUE), e chiedeva la revoca e/o l'annullamento del D.I. n. 1648/2014, in via subordinata in caso di rigetto dell'opposizione, la condanna di E [REDACTED] a tenere indenne e manlevata l'opponente di quanto quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere all'opposto, in via ulteriormente subordinata l'autorizzazione alla chiamata in causa di E [REDACTED] per le medesime ragioni.

Parte opposta insisteva nel rigetto delle eccezioni preliminari e, nel merito, nel rigetto dell'opposizione e nella conferma del decreto ingiuntivo n. 1649/2014, con vittoria di spese di lite.

All'udienza fissata ex art. 649 c.p.c. parte opponente rinunciava al procedimento avendo provveduto a pagare l'importo ingiunto (salva rivalsa e riserva di ripetizione), e chiedeva, oltre alla riunione del giudizio con quello sub. RG n. 5880/2014, la prosecuzione nel merito.





Disposta la riassegnazione del procedimento RG. N. 5880/2014 al presente giudicante, ed altresì la riunione dei procedimenti essendo relativi al medesimo decreto ingiuntivo, veniva autorizzata la chiamata del terzo F da parte di E [REDACTED] (opponente nell'ambito del giudizio RG n 5880/2014), ed altresì di E [REDACTED] da parte di F

In particolare l'opponente E [REDACTED] nel giudizio riunito, eccepiva nel proprio atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1648/2014:

1. nell'illegittimità costituzionale dell'art. 83 bis D.L. n. 112/2008 per contrarietà agli artt. 3 e 41 Cost. ed alle norme comunitarie;
2. l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2951 c.c. per le somme relative alla quota di corrispettivo corrispondente al costo del carburante,
3. la non esigibilità del credito avendo l'opposto omissivo di presentare il Durc.

Parte opposta B. nella comparsa di costituzione e risposta contestava le deduzioni avversarie chiedendone il rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo emesso in sede di giudizio monitorio.

Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., senza espletare alcuna istruttoria, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale veniva pronunciata sentenza.

2. Va preliminarmente rilevato che la Corte di Giustizia, con pronuncia del 4 settembre 2014, ha dichiarato l'incompatibilità dell'art. 83 bis comma 9 d. lgs. n. 112/2008, norma posta a fondamento dell'ingiunzione contestata dagli opposenti (Corte di Giustizia, Quinta sezione, cause riunite da C-184/2013 a C-187/2013, C-194/2013, C-195/2013 e C-208/2013); in estrema sintesi, la corte europea ha ritenuto che *“la determinazione dei costi minimi di esercizio per l'autotrasporto resa obbligatoria da una normativa nazionale quale quella controversa nei procedimenti principali è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno”* (punto 45).

Afferma in particolare la Corte di Giustizia, da un lato che *“i provvedimenti in esame... da un lato non permettono al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza”* (punto 55); dall'altro, che *“esistono moltissime norme... riguardanti specificamente la sicurezza stradale, che costituiscono misure più efficaci e meno restrittive”* la cui osservanza *“può garantire effettivamente un livello di sicurezza stradale adeguato”* (par. 56). Conclude la Corte affermando esplicitamente che la determinazione dei costi minimi di esercizio non può essere giustificata da un obiettivo legittimo, pertanto l'art. 101 TFUE, in combinato disposto con l'art. 4 par. 3 TUE deve essere interpretato nel





senso che “*osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi di esercizio...*”.

Alla luce di tali premesse, ritiene questo Giudice che l'art. 83 *bis* comma 9 d. lgs n. 112/2008, che individua i minimi tariffari nel contratto di trasporto ed in base alla quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto, debba ritenersi in contrasto con l'ordinamento comunitario.

In tal senso si è pronunciata parte della giurisprudenza di merito (*ex multis*, Tribunale di Mantova, Sez. II, sent. n. 249 del 23 febbraio 2016, Tribunale di Genova, sent. n. 3274 del 28 ottobre 2015 e n. 3616 del 9 dicembre 2015; Tribunale di Livorno, sent. n. 1285 del 20 ottobre 2015, Tribunale di Parma, 3 luglio 2015, Tribunale di Ravenna, 16 aprile 2015, Tribunale di Sassari, 18 febbraio 2015, Tribunale di Reggio Emilia, 17 marzo 2015). E' noto che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 113/1985 e ord. n. 255/1999), la normativa comunitaria entra e permane in vigore nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato e questo principio vale anche per le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia. Ne deriva che le decisioni della Corte europea producono i loro effetti anche al di fuori della causa in occasione della quale è stato disposto il rinvio, atteso che la pronuncia del giudice europeo è finalizzata ad assicurare l'uniforme applicazione del diritto dell'Unione Europea, attraverso la disapplicazione della normativa nazionale da parte di tutti gli organi giurisdizionali nazionali coinvolti nella medesima materia.

Né può ritenersi condivisibile la tesi dell'opposta in relazione alla non applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia citata alle cause fondate sui costi minimi stabiliti dal Ministero e, viceversa, alla applicabilità ai soli costi minimi stabiliti dalle associazioni di categoria, e ciò in quanto la Corte di Giustizia ha statuito che la norma italiana è contraria alla concorrenza *tout court* ed è irragionevole.

In altri termini, non si condivide quanto affermato da una parte della giurisprudenza di merito (richiamata dall'opposta nelle note conclusive depositate e autorizzate da questo giudice) secondo la quale deve essere ravvisata l'illegittimità della norma solo nella parte in cui il costo minimo sia determinato da un organismo composto principalmente dai rappresentanti degli operatori economici interessati, con la conseguente legittimità delle tariffe determinate mediante le rilevazioni ministeriali. Milita in senso contrario alla tesi dell'opposta e di parte della giurisprudenza di merito sia l'integrale lettura della pronuncia della Corte di Giustizia, sia il recente intervento legislativo (art. 1 comma 248 L. n. 190/2014 che ha abrogato il comma in oggetto, unitamente ai commi da 1 a 2 e da 6 a 11, riscrivendo l'art. 83 *bis* sostituendo i commi dal 4 al 4 *sexies*, entrando in vigore dal 1.1.2015).





Quanto al primo elemento interpretativo si osserva che la Corte di Giustizia ha evidenziato che la determinazione dei costi minimi di esercizio per l'autotrasporto, di per sé idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno non si giustifica con l'obiettivo della sicurezza stradale, dovendosi pertanto ritenere contraria al diritto europeo l'intera normativa, tanto nell'ipotesi in cui la determinazione dei costi minimi venga rimessa all'Osservatoria, sia nell'ipotesi in cui venga rimessa ad altre fonti, anche ministeriali. Quanto al secondo elemento interpretativo, l'intervento del legislatore (non applicabile *ratione temporis* al caso in esame) esprime la direzione assunta nell'interpretazione delle statuizioni della Corte di Giustizia, risultando affidata all'autonomia negoziale (in linea con quanto già espresso nella disciplina codicistica) la determinazione dei prezzi di trasporto.

Alla luce di quanto esposto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.

L'assoluta novità della questione trattata, anche alla luce dei recenti interventi legislativi, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa, così decide:

1. In accoglimento dell'opposizione proposta da F. [REDACTED] e da E. [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 1649/2014 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 16.4.2014 e modificato il 16.5.2014 dichiara che nulla è dovuto all'opposta per il titolo di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1649/2014;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Sentenza per legge esecutiva.

Sentenza resa ex art. 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito telematico immediato per l'allegazione al verbale.

Busto Arsizio, 4 novembre 2016.

Il Giudice

dott. *Elena Masetti Zannini*

